

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DOMINICI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE PERRINO

Seduta del 08/11/2019

### FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, il ricorrente si rivolgeva all'ABF esponendo che:

- alla data del 30.06.2016, il proprio conto corrente presentava un saldo attivo di € 11.569,15;
- in seguito alla notifica di un atto di pignoramento, veniva a conoscenza che l'intermediario resistente aveva apposto sul suo conto corrente un blocco con conseguente impossibilità di effettuare prelevamenti;
- con comunicazione del 28.09.2018 l'intermediario resistente comunicava lo sconfinamento del suo conto corrente per importo pari ad € 4.804,08;
- successivamente, emergeva che la banca aveva provveduto a pagare il creditore pignoratizio per complessivi € 16.634,87, somma maggiore al saldo presente sul conto corrente, chiedendo il rimborso di € 4.804,08.

Riteneva pertanto il ricorrente che il pagamento del citato maggiore importo fosse addebitabile ad un errore della banca resistente; dal che l'illegittimità della relativa richiesta di rimborso da parte dell'intermediario.

Costituendosi, quest'ultimo eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso in quanto avente natura consulenziale. Rilevava, inoltre, l'incompetenza per materia



dell'ABF, in quanto ove la domanda fosse stata volta a contestare la regolarità della dichiarazione resa dalla banca, ai sensi dell'art.547 c.p.c., il ricorrente avrebbe potuto avviare il giudizio di accertamento ex art. 548 c.p.c., non potendo ricorrere in via suppletiva all'Arbitro.

Ferme le superiori eccezioni preliminari, parte resistente esponeva che:

- in data 27.06.2016 veniva notificato atto di pignoramento a carico del ricorrente per importo pari a € 16.634,87 e che, a tale data, il saldo disponibile sul suo conto era pari a complessivi € 74.569,15;
- la filiale apponeva il vincolo sul conto corrente, ma a causa di un malfunzionamento del sistema, lo stesso veniva registrato sulla somma di € 11.287,83 e non sulla somma di € 16.634,87;
- in data 30.06.2016, parte ricorrente si recava presso una filiale diversa da quella in cui era acceso il conto corrente e chiedeva l'emissione di n. 7 assegni circolari, al medesimo intestati, per un totale di € 63.000,00, residuando un saldo attivo di € 11.569,15;
- a fronte della capienza del conto corrente al momento della notifica dell'atto di pignoramento, la banca, in data 25.07.2016, rendeva la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. per € 16.634,87;
- in data 19.07.2018 il giudice dell'esecuzione emetteva ordinanza di assegnazione ai creditori in forza del credito dichiarato per € 16. 634,87;
- in data 28.08.2018 veniva liquidato il suddetto importo e addebitato sul conto corrente di parte ricorrente;
- a tale data il saldo non era sufficiente, verificandosi un saldo debitore pari ad € 4.804,08.

Ciò premesso, parte resistente evidenziava che il ricorrente basava le proprie doglianze su una errata premessa, collocando alla data del 30.06.2016 il momento della notifica dell'atto di pignoramento, non allegando a supporto alcuna evidenza probatoria. Rilevava, poi, che parte ricorrente, a causa di un errore procedurale, riusciva ad effettuare prelievi dal proprio conto corrente, residuando un saldo insufficiente a coprire il proprio debito, in violazione dell'obbligo di cui all'art. 492 c.p.c. Sulla base di tali premesse, pertanto, concludeva per il rigetto del ricorso.

Con repliche del 27.05.2019, il ricorrente contestava le argomentazioni dell'intermediario, eccependo che:

- quest'ultimo confermava di aver commesso un errore nella apposizione del vincolo sul conto corrente;
- nonostante fosse a conoscenza dell'incapienza del conto corrente, per errore alla stessa imputabile, rendeva una dichiarazione mendace;
- tale circostanza era dimostrata dalla dichiarazione che la banca rendeva in data 22.10.2016 ad altro creditore insinuato nella procedura e rispetto alla quale parte ricorrente non eccepiva alcuna contestazione, in quanto corrispondente al reale saldo esistente sul conto a tale data, pari a euro 11.609,49.

Parte resistente, in sede di controrepliche, richiamava quanto già precedentemente dedotto, specificando che:

- le contestazioni del ricorrente avevano ad oggetto la violazione da parte della banca degli obblighi di cui all'art. 546 e 547 c.p.c., conoscibili unicamente dal giudice dell'esecuzione;
- sussisteva, pertanto, l'incompetenza per materia dell'ABF;
- la dichiarazione resa dalla banca era comunque corretta in quanto risultava provato documentalmente che alla data di notifica dell'atto di pignoramento il saldo fosse capiente.

## DIRITTO

Con riferimento anzitutto alle eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario, esse non meritano accoglimento.

Infondata è invero quella concernente la natura consulenziale della domanda formulata dal ricorrente, atteso che, dall'esame della documentazione in atti, il ricorso risulta specificamente volto ad ottenere l'accertamento dell'insussistenza del diritto di credito fatto valere dalla banca per euro 4.804,08. Si richiamano al riguardo le Disposizioni ABF, segnatamente la Sez. I par. 4, secondo cui *"all'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro"*.

Con riferimento, ancora, all'eccezione di incompetenza per materia dell'Arbitro, ritiene questo Collegio di aderire a quell'orientamento dei Collegi territoriali, secondo cui le controversie come quella in esame attengono ad *"azioni e [...] omissioni direttamente rilevanti sul piano della corretta esecuzione del rapporto contrattuale e non già alle modalità di esecuzione del pignoramento, di competenza del giudice ordinario"* (così ABF Coll. Bari, dec. n. 20854/2019).

Venendo al merito della controversia, parte ricorrente contesta alla banca la dichiarazione resa nell'ambito della procedura esecutiva, in quanto non corrispondente al saldo presente sul conto corrente. Sul punto l'intermediario si difende, rilevando che la suddetta dichiarazione veniva resa sulla scorta del saldo presente sul conto corrente al momento della notifica dell'atto di pignoramento e che il conto corrente successivamente era divenuto incapiante per fatto del cliente, reso possibile da un problema procedurale, nonostante il blocco apposto sul conto. In seguito al pagamento del creditore in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione, la banca chiedeva al cliente di restituire euro 4.804,08, pari alla differenza tra l'importo pagato al creditore pignoratizio e il saldo presente sul conto corrente.

Tanto precisato, a norma dell'art. 546 c.p.c., *"dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode"*. Alla luce di tale disposizione, come interpretata dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 8227/2015), una volta ricevuta la notificazione dell'atto di pignoramento contenente l'intimazione a non disporre del credito senza ordine del Giudice, il terzo debitore resta obbligato per legge a sottrarre alla disponibilità del debitore esecutato il credito indicato nell'atto di pignoramento, assumendo su di sé gli obblighi del custode, ai sensi dell'art. 546 c.p.c.

I Collegi territoriali, d'altra parte, hanno ulteriormente precisato che l'attestazione delle consistenze patrimoniali, oggetto della dichiarazione ex art. 547 c.p.c., debba riferirsi alla data di notifica dell'atto di pignoramento al terzo, momento in cui si verificano gli effetti del pignoramento stesso (in questo senso Coll. Torino, dec. n. 25530/2018).

Ciò posto, dall'esame della documentazione versata in atti, emerge che alla data di notifica del pignoramento nei confronti del terzo pignorato, avvenuta il 27.06.2016, il conto del cliente risultava capiente per un importo ben maggiore di quello della successiva dichiarazione ex art. 547 c.p.c. Risulta, ancora, che l'intermediario correttamente effettuava la dichiarazione *de qua* per un importo di euro 16.634,87 e che, successivamente alla data del pignoramento, segnatamente in data 30.06.2016, il cliente richiedeva n. 7 assegni circolari, per un importo complessivo di euro 63.000,00, che la



banca resistente emetteva a causa di un suo errore nell'apposizione del blocco sul conto, attivato per un importo inferiore.

Orbene, con riguardo alla predetta movimentazione intervenuta sul conto, si osserva che, ove l'intermediario avesse disposto correttamente il blocco del conto, la stessa non sarebbe stata resa possibile. Purtroppo, i Collegi ABF, con orientamento costante, hanno ritenuto, in fattispecie analoghe, che indipendentemente dalle effettive giacenze sul conto, l'intermediario – determinata la consistenza del saldo al momento del pignoramento – con il pagamento al creditore precedente dell'importo di cui all'ordinanza di assegnazione, adempie ad un debito del correntista il quale, ove non provvedesse alla restituzione di quanto effettivamente corrisposto dall'intermediario, risulterebbe ingiustificatamente arricchito (in questo senso Coll. Torino, dec. n. 25530/2018); un arricchimento tanto più ingiustificato, nel caso di specie, per avere il correntista disposto in data 30.6.2016 mediante richiesta di assegni circolari, di somma maggiore di quella effettivamente per lui disponibile, così traendo personale vantaggio dall'errore di contabilizzazione della banca. Ne discende la legittimità della richiesta di pagamento formulata dalla banca resistente, sicché il ricorso non può trovare accoglimento.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI